



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

Via Boccaccio - 2e
20023 - Cerro Maggiore - Milano

Prot. n° 1116/815

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Tra

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO", con sede in Via Boccaccio 2e - Cerro Maggiore - Milano - codice fiscale n° 84004130153 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dr. Anna Mennilli nata a Busto Arsizio - (VA) il 15/06/1957 domiciliata per la sua carica presso lo stesso Istituto, di seguito denominato "Istituto Scolastico"

E

Sig.ra CAMPAGNOLI FOSCA Nata a CODOGNO Prov. LO il 12/06/1965 - residenza e domicilio fiscale in SAN GIULIANO MILANESE Prov. MI - VIA GORKIJ, 20 - codice fiscale n° CMPFSC65H52C816T . - di seguito, per comodità, denominato "Prestatore d'opera".

Premesso che

- il D.I. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'Istituzione Scolastica ha predisposto il progetto nel P.O.F. dell'Istituto: P43 - Contributo genitori a sostegno del POF
- il progetto in parola è stato così finanziato: € 552,00 mediante contributi di privati
- il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'Istituzione Scolastica;
- non è possibile reperire tali professionalità all'interno dell'Istituzione scolastica in quanto non sono presenti o disponibili;
Sig.ra CAMPAGNOLI FOSCA individuata come esperta, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in
- apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera, in cui le premesse costituiscono parte integrante dello stesso contratto. La validità del presente contratto si esaurisce nell'anno scolastico in corso, con decorrenza dal **25 febbraio 2011** e termine il **10 aprile 2011**

Art. 1 - Attività

Il Prestatore d'opera si impegna ad effettuare le seguenti attività all'interno dell'Istituto Scolastico: "Corso di creazione di tessuti artistici rivolto agli alunni classi prima sc. Secondaria di 1° grado avente le seguenti finalità: Corso di creazione di tessuti artistici , da prestarsi nel periodo indicato di valenza contrattuale, per non meno di n° 18 ore complessive di intervento. Le modalità e i tempi di lavoro saranno successivamente concordati fra le Parti.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. STROBINO"

Via Boccaccio - 2e
20023 - Cerro Maggiore - Milano

Art. 2 - Obblighi

1. Il Prestatore d'Opera, concilierà l'orario degli interventi con l'insieme delle attività previste dal progetto "P43 - Contributo genitori a sostegno del POF" facendo preventivamente pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare. Tale calendario, per i motivi sopra indicati, dovrà essere preventivamente approvato dal Dirigente Scolastico. Si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall' Istituto Scolastico. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
2. A conclusione dell'incarico, il Prestatore d'opera presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
3. L'Istituto Scolastico si impegna, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d'opera per l'espletamento della sua opera.
4. Il Prestatore d'Opera dichiara di aver ricevuto dall'Istituto Scolastico, contestualmente alla firma del presente contratto, completa ed esaustiva informativa sui rischi specifici dell'attività in questione e dei luoghi di lavoro dove dovrà essere svolta, oltre alle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Si impegna a cooperare con l'Istituto Scolastico durante l'attività per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza, igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sui luoghi di lavoro e le malattie professionali.
5. Il Prestatore d'opera, limitatamente al periodo di cui sopra, dichiara di provvedere in proprio alle coperture assicurative contro i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile.
6. Il Prestatore d'opera dichiara fin da ora che la propria prestazione d'opera è senza alcun vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in nessuna fattispecie contemplata dal Contratto nazionale di lavoro vigente.
7. Durante le attività di insegnamento il Prestatore d'opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del C.C. nonché dall'Art. 61 della Legge 11/7/1980 n. 312, ferma restando la responsabilità degli insegnanti a cui gli allievi sono affidati durante l'intervento dell'esperto.
8. L'attività svolta dal Prestatore d'Opera, sulla base della dichiarazione dallo stesso rilasciata, sarà considerata dall'Istituto Scolastico come prestazione di lavoro autonomo abituale: soggetto ad I.V.A. nella percentuale del 0% e, iscritto alla gestione separata I.N.P.S. con contributo pari al 4%. Il Prestatore d'opera dichiara di avvalersi dell'esenzione I.V.A. ai sensi dell'Art.1 comma 100 della Legge 24/12/2007 n. 44 (Legge Finanziaria 2008)..
9. Ai fini dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'Istituto Scolastico, il Prestatore d'Opera può venire a conoscenza di dati qualificati dalla normativa vigente come "Personali" oppure "Sensibili", nei limiti necessari per lo svolgimento dell'incarico professionale affidato. Il Prestatore d'Opera si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D.Lgs.n. 196/2003 e delle successive indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza, e all'adozione da parte Sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riferimento anche a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (Allegato B) al citato D.Lgs m. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento dei dati personali.
10. Il prestatore d'opera assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
11. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010
12. Il prestatore d'opera ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010 si impegna a trasmettere all'Istituto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il prestatore d'opera si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Art. 3 - Compensi

L'Istituto Scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d'Opera, si impegna a corrispondere il compenso forfettario pari ad € 552,00 (cinquecentocinquanta/00), detto compenso si intende comprensivo, di I.v.a. e del contributo alla Gestione Separata I.n.p.s., al lordo della ritenuta d'acconto Irpef ed eventuali altri oneri. . Esso sarà corrisposto al termine della prestazione entro trenta giorni ricevimento fattura / parcella. A tal proposito il Prestatore d'Opera rilascia apposita dichiarazione circa la sua posizione previdenziale e fiscale e, si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituto qualsiasi variazione a quanto dichiarato. Il pagamento della prestazione avverrà mediante bonifico bancario o postale, secondo quanto già indicato dal precedente Art. 2 punti 11, 12, 13.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. STROBINO"

Via Boccaccio - 2e
20023 - Cerro Maggiore - Milano

Art. 4 - Risoluzione anticipata

Qualora il Prestatore d'Opera intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale intenzione con un adeguato preavviso. L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto, ovvero quanto dichiarato dal Prestatore d'opera nel curriculum vitae non corrisponda al vero. In caso di recesso anticipato il compenso pattuito sarà ridotto proporzionalmente all'attività effettivamente svolta.

Art. 5 - Trattamento dati personali

L'istituto scolastico fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali forniti dal Prestatore d'Opera o acquisiti dallo stesso Istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamatae degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di Legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi. A tal proposito, il Titolare del trattamento dei dati è Il Dirigente Scolastico Dr. Anna Mennilli mentre il Responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Renato Lovisolo. Il prestatore d'opera autorizza espressamente l'Istituto scolastico a pubblicare il presente contratto all'Albo dell'istituto medesimo e sul sito Web dello stesso, come previsto dalla normativa vigente..

Art. 6 - Foro competente

Per controversie relative al presente contratto si elegge competente il Foro di MILANO

Art. 7 Norme di Rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Le spese di registrazione del contratto, in caso d'uso, sono a totale carico della parte richiedente.


Letto, approvato e sottoscritto.

Cerro Maggiore, 1 aprile 2011

Firma dell'Istituto Scolastico
Il Dirigente Scolastico
Dr. Anna Mennilli



Firma del Prestatore d'Opera
Sig.ra CAMPAGNOLI FOSCA



Il prestatore d'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui all'Art. 4 (Risoluzione anticipata del contratto) e all'Art. 2 limitatamente ai punti: 5,7,10,11,12.

Firma del Prestatore d'Opera
Sig.ra CAMPAGNOLI FOSCA

